

(1-00467) (22 settembre 2011)

SCANU, DEL VECCHIO, PEGORER, PINOTTI, AMATI, NEGRI, GASBARRI, CRISAFULLI, BARBOLINI - Il Senato,
premessi che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedeva all'articolo 2, comma 627, che il Ministro della difesa predisponesse un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, da attuarsi anche attraverso l'alienazione di alloggi non più utili alle esigenze dell'amministrazione della difesa;

in attuazione della normativa sopra indicata, è stato emanato il decreto del Ministro della difesa 18 maggio 2010, n. 112, recante il «Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto, e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare»;

con successivo decreto direttoriale n. 14 febbraio 2010 del 22 novembre 2010 è stato individuato un primo elenco di alloggi per un totale di 3.020 unità da alienare;
a questo primo elenco deve seguire l'individuazione di ulteriori alloggi, superando gli impedimenti determinati da contenziosi amministrativi o da irregolarità di accatastamento, che potrebbero essere risolti nel breve periodo;

ad un attento esame del regolamento n. 112 del 2010, sono emerse alcune discordanze rispetto alle tutele dei conduttori così come stabilite dall'art. 306, comma 3, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

detta normativa, prevede: a) il diritto alla continuità nella conduzione dell'alloggio, per gli inquilini che non sono in grado di acquistare l'alloggio in cui abitano, se messo in vendita; b) il diritto alla permanenza negli alloggi dei conduttori e del coniuge superstite con basso reddito familiare, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT;

a fronte di tali disposizioni, il decreto n. 112 del 18 maggio 2010 all'articolo 7, comma 10, lettere a) e b), prevede meccanismi reddituali che surrettiziamente tendono ad annullare il sistema di abbattimento del prezzo su cui esercitare il diritto di opzione di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

anche nel decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2011, pubblicato nella del Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2011, con riferimento all'introduzione di un canone di mercato, all'articolo 2, comma 3, vengono introdotte disposizioni tendenti a: determinare un canone più oneroso non giustificato dal reddito reale del conduttore; applicare l'aggiornamento annuale ISTAT nella misura del 100 per cento anziché in quella ridotta del 75 per cento, generalmente applicata anche per i canoni privati,
impegna il Governo:

a procedere, in tempi ragionevoli, all'individuazione altri alloggi da alienare, superando, a tal fine, i contenziosi ancora in atto e gli eventuali impedimenti di natura amministrativa che ostacolano le procedure di alienazione;

ad assumere le opportune iniziative al fine di sospendere nello stesso periodo ogni azione eventualmente intrapresa o da intraprendere finalizzata al recupero forzoso dell'alloggio;

a dare piena attuazione, anche con riferimento alle disposizioni recate nel regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, alle tutele previste per gli utenti titolari di un reddito compreso nelle fasce protette, così come previsto dall'articolo 306, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

a rendere esplicito, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il diritto alla permanenza degli inquilini, senza alcuna limitazione temporale, in presenza delle condizioni di reddito previste, modificando quanto previsto dall'articolo 7, commi 10, lettere a) e b), e 14, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto ministeriale n.112 del 2010 sia per quanto riguarda il reddito che per quanto riguarda la durata della permanenza nella conduzione dell'alloggio, palesemente discordanti;

ad estendere la concessione dell'usufrutto di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa n. 112 del 2010 anche al coniuge superstite, qualora il decesso dell'usufruttuario avvenga in data posteriore all'atto di acquisto dell'usufrutto, mantenendo inalterato il tetto massimo del canone da corrispondere nella misura non superiore al 20 per cento del reddito in godimento;

a sopprimere le norme previste all'articolo 7, comma 11, lettere a) e b), del regolamento di cui

al decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, che non trovano corrispondenza nelle norme in vigore in materia di diritto di opzione nell'acquisto di alloggi pubblici oggetto di dismissione o valorizzazione;

a sopprimere le disposizioni previste all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011 relativo ai canoni di mercato;

a ricondurre al valore del 75 per cento della variazione annualmente accertata dall'ISTAT quale indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ai fini dell'aggiornamento del canone annuale, in luogo del 100 per cento, dello stesso indice, come ora previsto all'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale 16 marzo 2011 sui canoni di mercato.